

NOTIZIE



BREVE



Comunicato d'informazione sindacale per gli iscritti fiba cisl della Banca Popolare Friuladria

n. 37 novembre 2011

Ulteriori approfondimenti sulle nuove disposizioni in tema di certificati medici di malattia

In data **18 novembre** è stata pubblicata la **circolare Aziendale n. 466/2011** sulle nuove disposizioni in tema di **certificati medici di malattia**; tali disposizioni di legge sono **entrate in vigore già dal 14 settembre** e nel numero [2011-09-30 n.36 Notizie in breve - Certificati medici](#) (pubblicazione disponibile nel sito www.fibafriuladria.com) avevamo già tempestivamente affrontato l'argomento. A seguito di numerose richieste di chiarimento, riteniamo utile approfondire alcuni aspetti:

Il medico è obbligato a consegnare al paziente copia del certificato?



NO: anche se alcuni medici consegnano una copia di loro iniziativa, tuttavia **non vi è alcun obbligo in tal senso, se non a fronte di una specifica richiesta del paziente. Consigliamo di richiedere sempre una copia** del certificato anche per poter controllare la correttezza dei dati anagrafici tra cui l'**indirizzo di reperibilità durante la malattia**, la cui indicazione è un **obbligo del lavoratore**. È anche possibile farsi spedire dal medico, tramite e-mail, una copia digitale in formato pdf. È possibile anche recuperare una copia tramite la procedura INPS dal sito dell'Ente, www.inps.it, richiedendo il PIN ON LINE.

NOTA: l'omessa, errata o incompleta indicazione del proprio recapito (che può essere diverso dall'abituale residenza) durante il periodo di malattia può determinare l'impossibilità di predisporre la visita di controllo e quindi può comportare la perdita dell'intero trattamento economico.


E' ancora necessario avvisare il datore di lavoro dell'assenza per malattia?



SI: è obbligo avvisare tempestivamente (telefonata e/o mail al responsabile della unità organizzativa) il datore di lavoro dell'assenza per malattia. **Anche nel caso la malattia continui oltre il giorno di scadenza della prognosi** indicato nel certificato medico vi è l'obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro. **Il mancato avviso può comportare provvedimenti disciplinari.** Ovviamente, in quest'ultimo caso, è anche necessario farsi fare un nuovo certificato.

Si deve comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato?

NO: il datore di lavoro è in grado di risalire al certificato tramite la procedura informatica dell'INPS.



Cosa può succedere se mi reco in ritardo dal medico?

La procedura permette di inserire la decorrenza **dal giorno precedente la data di emissione** del certificato. È indispensabile quindi recarsi tempestivamente dal medico. **Nel caso in cui non si provveda per tempo, si può configurare l'ipotesi di assenza ingiustificata con implicazioni retributive e anche disciplinari gravi.**

In quali casi si usa ancora il certificato in forma cartacea?

L'INPS, con il messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, ha preso atto della esistenza di alcune situazioni in cui la trasmissione *on line* della certificazione di malattia non risulta possibile quali:

- eventi di malattia che richiedono il ricovero ospedaliero
- certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso
- le certificazioni emesse da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico,

Ciò vale inoltre, specifica l'INPS, nel caso in cui "il medico che non proceda all'invio *online* del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, **ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro.**



Nel caso di assenza di una sola giornata per malattia non continuativa è obbligatorio l'utilizzo dell'autocertificazione previsto dalla circolare n. 466/2011?

L'Azienda concede la facoltà di utilizzare tale modulo per giustificare l'assenza di una sola giornata per malattia non continuativa (in precedenza era necessario recarsi dal medico per la certificazione), ma se qualche lavoratore lo ritiene opportuno può, in alternativa, farsi fare il certificato dal medico. È importante ricordare che nel caso dell'autocertificazione, il modulo deve essere tempestivamente fatto pervenire al Responsabile dell'unità organizzativa che dovrà provvedere all'inserimento in HRAccess.

È cambiato qualcosa nelle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo?

NO: nulla cambia nella normativa vigente.

L'Azienda ha facoltà, tramite delle visite mediche effettuate dall'ASL o dall'INPS, di far **controllare l'effettivo stato di malattia** del lavoratore fin dal primo giorno di malattia.



Il lavoratore ammalato ha l'**obbligo di non assentarsi** dal domicilio indicato nel certificato, **senza giustificato motivo**, durante le fasce orarie di reperibilità tutti i giorni, compresi sabato, domenica ed i festivi:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

La c.d. "visita fiscale" non si limita ad un controllo della presenza del lavoratore ammalato nel domicilio, ma è una **verifica di merito**. Il medico incaricato deve compilare un referto che deve essere consegnato in copia al lavoratore.

Il lavoratore può contestare il referto qualora il medico che effettua il controllo ritenga di ridurre la prognosi effettuata dal medico curante. Il lavoratore deve eccepirlo immediatamente ed il medico deve annotarlo sul referto. Consigliamo in questo caso di rivolgersi immediatamente ad un sindacalista della Fiba Cisl.

Nel caso il lavoratore risulti assente, il medico comunica l'assenza all'INPS che a sua volta riferisce al datore di lavoro.

La Corte di Cassazione (n.12502 23/11/92) ha chiarito che la **reperibilità non può essere intesa solo come semplice presenza fisica** del lavoratore ammalato, ma **come effettiva disponibilità all'effettuazione della visita di controllo**. Non basta rimanere a casa, ma è necessario adottare un diligente comportamento per evitare situazioni che impediscano l'effettuazione della visita di controllo: è considerato assente un lavoratore che, seppur in casa non sente il campanello perché è in cantina o perché il campanello non funziona. È considerato assente il lavoratore che ha ommesso di indicare il cognome sul campanello etc.

Chi è escluso dal rispetto delle fasce orarie?

Leggendo il **D.M. n.206 del 18/12/09** risulta che sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità:

- coloro che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- chi subisce degli infortuni sul lavoro,
- chi contrae malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio,
- chi ha stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
- tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.



Quali sono i "giustificati motivi" ?

- Nei casi di **forza maggiore** (che deve essere documentata)
 - **Visite, prestazioni, accertamenti** presso il medico curante, medico specialista, strutture ospedaliere, laboratori. Il lavoratore deve far certificare la sua presenza, dai medici o dalle strutture, specificando data e l'ora e l'**impossibilità di effettuazione della prestazione in orari non compresi nelle fasce di reperibilità oppure il carattere d'urgenza** della stessa.
- Nei casi di situazioni che abbiano reso **imprescindibile o indifferibile la presenza del lavoratore ammalato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i familiari**. Casi che devono essere adeguatamente documentati. Secondo l'INPS a titolo esemplificativo possono essere citati: ricoveri, funerali, gravi infortuni o simili, convocazione da parte della pubblica autorità e partecipazione ad esami pubblici.

Il giustificato motivo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non si identifica necessariamente con lo stato di necessità, infatti **l'assenza, pur motivata da un legittimo interesse, non è giustificata quando tale interesse poteva essere pienamente soddisfatto in orario diverso da quello di reperibilità**.

Come motivo di giustificazione particolare delicatezza riveste la valutazione delle **malattie neuropsichiatriche**. Esistono casi particolari di turbe psichiche per i quali il divieto di uscire può determinare nell'ammalato pericolose, gravi reazioni emotive, pregiudizievoli anche sotto il profilo terapeutico. Invitiamo i colleghi che si trovassero in questa situazione condizione a contattarci onde definire una modalità operativa adeguata.



Cosa succede in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo?

In questo caso il **lavoratore decade dal trattamento economico** in tutto o in parte come esplicitato dalla tabella che segue.

Ipotesi più visite di controllo per la stessa malattia dal 1° al 30 aprile	
SITUAZIONE	CONSEGUENZA
Assenza alla prima visita di controllo	<p>Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, o per il minor periodo che precede la seconda visita.</p> <p>Esempio n. 1 : assenza alla prima visita di controllo effettuata il 7 aprile: perdita intero trattamento economico dall'1 al 7 aprile;</p> <p>Esempio n. 2 : assenza alla prima visita di controllo il 15 aprile: perdita intero trattamento economico dall'1 al 10 aprile. I rimanenti giorni non sono soggetti ad alcuna decurtazione dello stipendio.</p>
Assenza alla seconda visita di controllo	<p>Perdita dell'indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia. Riduzione del 50% dell'indennità per i giorni successivi.</p> <p>assenza a seconda visita di controllo del 12 aprile (la prima era del 7 aprile):</p> <p>perdita intero trattamento economico dal 1 al 10 aprile e del 50% dal 13 al 30 aprile.</p>
Assenza alla terza visita di controllo	<p>INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DAL GIORNO DELL'ASSENZA.</p> <p>L'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la malattia.</p> <p>assenza a terza visita di controllo del 22 aprile (la prima era del 7 aprile e la seconda del 12 aprile):</p> <p>oltre alla perdita del trattamento economico (come sopra riportato), si avrà l'interruzione dell'erogazione dell'indennità dal 22 aprile al 30 aprile. Quindi:</p> <p>perdita totale del trattamento economico dal 1 al 10 aprile;</p> <p>perdita del 50% del trattamento economico dal 11 al 21 aprile;</p> <p>interruzione dell'erogazione dell'indennità dal 22 al 30 aprile.</p>

NOTA: le visite ambulatoriali presso l'INPS, alle quali vengono invitati coloro che risultano assenti alle visite domiciliari sono considerate come ulteriore visita (seconda, terza etc).

Le conseguenze retributive trovano applicazione anche nel caso di conferma dello stato di malattia.

SAI... SONO GIÀ AL 60% DEL BUDGET!...
 QUANDO ARRIVI AL 100% SVEGLIATI CHE FESTEGGIAMO E FACCIAMO "DUE SALTII!"



Si ringrazia il collega della Fiba Maurizio Montalti per l'utilizzo della vignetta

graficamont BY MAURIZIO MONTALTI

Segreteria di Coordinamento Banca Popolare FriulAdria Segretario Responsabile – Giovanni Del Bel Belluz				
Cognome	Nome	Reperibile presso	e - mail	Cellulare
Del Bel Belluz	Giovanni	Area Friul/Veneta	fiba.friuladria@cisl.it	366/4180777
Mazzarella	Pierangelo	Ufficio Mutui	pierangelo.mazzarella@cisl.it	339/3058944
Pesce	Piero	Trieste Nucleo Private		338/6623591
Decimani	Barbara	Trieste 172 Via Giulia		347/9609887
Mattiussi	Fabio	Udine Filiale 439	wxmattiu@inwind.it	349/3706141
Favaro	Maurizio	Colfosco 84		347/9171574
Loris	Ennio	Conselve 305		
Segreterie RSA				
Cognome	Nome	Reperibile presso	e - mail	Cellulare
Dal Maso	Carmen	Padova Nucleo Imprese		
Lachin	Mario	Sacile 007		
Marcolongo	Gloria	Treviso - V.le Fellissent		

DELEGA D'ISCRIZIONE

Spett. Servizio Risorse Umane – Banca Popolare Friuladria – Pordenone

Il/La sottoscritto/a			
Cognome			
Nome			
Matricola		Filiale/ Ufficio	

Aderisce alla Federazione Sindacale FIBA CISL ed autorizza la trattenuta ed il versamento del contributo sindacale con le modalità concordate tra la FIBA e la competente associazione imprenditoriale. La presente annulla e sostituisce ogni precedente adesione ad altri sindacati.

Data		Firma	
------	--	-------	--

Ricevuta l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del dlgs n.196/2003, il sottoscritto consente al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni.

Data		Firma	
------	--	-------	--



MODULO D'ISCRIZIONE

Sindacato Territoriale di					
Banca		Popolare Friuladria			
Il/La sottoscritto/a					
Cognome					
Nome					
Codice Fiscale					
Via				n.	
Cap		Città		Provincia	
Nato/a il		a		Provincia	
Matricola		Filiale/ Ufficio			
Inquadramento					
e-mail lavoro			e-mail casa		
Tel. lavoro			Cellulare		

Chiede di aderire alla vostra organizzazione sindacale

Data		Firma	
------	--	-------	--

Ricevuta l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del dlgs n.196/2003, il sottoscritto consente al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni.

Data		Firma	
------	--	-------	--

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 – D.LGS N. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che i dati personali - da Lei forniti a questa Organizzazione Sindacale, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto in qualità di Iscritto potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal suo rapporto di Iscritto.

Il trattamento di tali dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs n 196/03 il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Nell'ambito dell'attività svolta dal Sindacato, i dati possono venire a conoscenza di dipendenti o collaboratori esterni debitamente incaricati dello svolgimento di specifici compiti.

La informiamo inoltre che - ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge - il predetto trattamento dei dati personali inerenti potrà essere effettuato dalla FIBA CISL, dalle sue strutture aziendali, di gruppo e territoriali; società o enti che forniscano a questa Organizzazione Sindacale servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a quella della medesima; da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di Iscritto. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n 196/03 (articolo il cui testo è riportato in calce alla presente informativa).

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. c), del medesimo D.Lgs n.196/03, Le facciamo presente che "l'eventuale rifiuto a rispondere", al momento della raccolta di informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questo Sindacato di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alla Sua iscrizione.

Infine, La informiamo che "Titolare" del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 196/03 è FIBA CISL, Via Modena 5 Roma.

ART. 7 D.LGS N. 196/03

(Diritti dell'interessato – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 – D.LGS N. 196/03 – COPIA PER L'ISCRITTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che i dati personali - da Lei forniti a questa Organizzazione Sindacale, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto in qualità di Iscritto potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal suo rapporto di Iscritto.

Il trattamento di tali dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs n 196/03 il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Nell'ambito dell'attività svolta dal Sindacato, i dati possono venire a conoscenza di dipendenti o collaboratori esterni debitamente incaricati dello svolgimento di specifici compiti.

La informiamo inoltre che - ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge - il predetto trattamento dei dati personali inerenti potrà essere effettuato dalla FIBA CISL, dalle sue strutture aziendali, di gruppo e territoriali; società o enti che forniscano a questa Organizzazione Sindacale servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a quella della medesima; da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di Iscritto. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n 196/03 (articolo il cui testo è riportato in calce alla presente informativa).

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. c), del medesimo D.Lgs n.196/03, Le facciamo presente che "l'eventuale rifiuto a rispondere", al momento della raccolta di informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questo Sindacato di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alla Sua iscrizione.

Infine, La informiamo che "Titolare" del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 196/03 è FIBA CISL, Via Modena 5 Roma.-

ART. 7 D.LGS N. 196/03

(Diritti dell'interessato – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.